

## **Nuovo codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati (cd. SIC) in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti**

Gentile Cliente,

con la presente comunicazione desideriamo informarla circa alcune delle novità introdotte dal Nuovo codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati (cd. SIC) in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti di cui al Provvedimento del Garante del 12 settembre 2019.

Il nuovo Codice sancisce che la **base giuridica per il trattamento delle informazioni presenti nei SIC** – sia quelle negative (come in passato) che quelle positive (novità introdotta dal nuovo Codice) – è costituita dal legittimo interesse dei partecipati ed accedenti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del Regolamento UE 679/2016 (cd. GDPR). Pertanto, **non è più necessario che l'interessato presti il consenso al trattamento dei dati nei SIC e non sarà più possibile**, di conseguenza, **la revoca dello stesso**. Resta salva la possibilità di opporsi al trattamento ai sensi dell'art. 21 del GDPR per motivi connessi ad una particolare situazione personale adeguatamente specificata.

**Tra le categorie di dati trattati dai SIC**, oltre ai dati anagrafici, **sono stati inseriti anche i dati sociodemografici** (ad esempio: telefono, email, documenti di identità, codice iban, dati relativi all'occupazione, al reddito, allo stato civile, ecc.).

In riferimento ai **tempi di conservazione dei dati**, **le richieste oggetto di rinuncia o rifiutate possono essere conservate per 90 giorni** (prima 30 giorni) **e le informazioni di tipo positivo possono essere conservate fino a 60 mesi** (prima 36 mesi).

Il nuovo Codice ha previsto che l'**informativa alla Clientela** - in caso di eventuali modifiche alle indicazioni in merito alla descrizione delle finalità e delle modalità di trattamento, al cambiamento dei SIC utilizzati nonché l'aggiornamento di informative precedentemente rese – possa essere **fornita attraverso le comunicazioni periodiche o attraverso il sito internet dell'intermediario** partecipante.

**In relazione all'accesso e all'esercizio dei propri diritti** in merito ai dati personali registrati nei SIC, **il termine per la risposta è fissato al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta**. Tale termine può essere **prorogato di altri due mesi** in caso di particolare complessità o di numerose richieste; in tal caso l'interessato sarà informato di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Il nuovo Codice di condotta conferma, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l'obbligo di preavvisare l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati nei SIC. Risultano idonei a garantire l'adempimento dell'obbligo di preavviso di segnalazione del primo ritardo la **posta elettronica certificata (PEC)**, la **posta elettronica semplice**, **l'invio tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell'avvenuta consegna**.

La comunicazione in merito al preavviso di segnalazione, inoltre, può avvenire – previo accordo con l'interessato – attraverso la **messa a disposizione in un'area riservata sul sito internet** (con messaggio sms, istantaneo o email che avvisi della presenza di una comunicazione importante a lui destinata), **l'invio di messaggistica istantanea** che consenta di tracciare anche l'avvenuta consegna del preavviso (ad es. doppia spunta su whatsapp) o la **telefonata sul numero fornito dal cliente con registrazione della chiamata** e previa documentata verifica del soggetto rispondente.

Per ulteriori dettagli La invitiamo a prendere visione dell' "*Informativa ai sensi del codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*" presente nella sezione Privacy del sito [www.bcp.it](http://www.bcp.it).